

VG



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente

DECRETO

nella causa civile di primo grado iscritta al n. Reg. Gen. Cont. avente ad oggetto: *ricorso per ordini di protezione avverso gli abusi familiari ex art. 342 bis c.c. e vertente*

TRA

, c.f. , in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, nato a Napoli il 2018, rappresentata e difesa, giusta procure in atti, dall'avv. Alberto Scerbo del Foro di Cassino (FR) nonché dall'avv. Pier Luigi Piscitelli, del Foro di Napoli e con gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli – 80147 – alla Piazza Vincenzo De Franchis n. 32;

RICORRENTE

E

, C.F. , elett.te dom.to in , alla Via , presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende, giusta procure in atti;

RESISTENTE

Ragioni in fatto ed in diritto

1. Con ricorso depositato in data 16-6-2022 , nel premettere di convivere con e con il loro figlio minorenne di anni 4 in Giugliano in Campania presso un immobile in comproprietà della coppia, agiva ai sensi dell'art.342 bis c.c. al fine di ottenere nei confronti del compagno, asseritamente responsabile di condotte gravemente pregiudizievoli della propria integrità fisica e morale manifestate alla presenza del figlio minore, un ordine di protezione contro tali abusi a fronte dei fatti dettagliatamente indicati in ricorso.

Emesso provvedimento di allontanamento inaudita altera parte, si costituiva il resistente, contestando l'avverso dedotto nonché le dedotte violenze in quanto i contrasti tra le parti erano riferibili a problematiche di salute e fisiche della che si erano aggravate nel corso del tempo essendo affetta da "fibromialgia" con assunzione di farmaci antidepressivi; inoltre, non erano state riportate in ricorso violenze e condotte vessatorie né erano state prodotte prove documentali.

VG

Sempre le parti personalmente ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, all'esito della sommaria istruttoria espletata, il G.U. all'udienza del 31-8-2022 si riservava di decidere.

2. Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto con conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte nei limiti che si passa ad esplicitare, risultando dimostrata la ricorrenza - nella specie - dei presupposti richiesti dalla legge per concedere l'invocata misura protettiva in danno del resistente.

2.1. In proposito, giova ricordare che l'adozione dell'ordine di protezione di cui agli artt.342 bis e segg. c.c. ha come suo presupposto il compimento, da parte del soggetto che ne è destinatario, di condotte idonee a cagionare al coniuge o convivente un "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà", altrimenti non giustificandosi la grave misura dell'allontanamento dalla casa familiare, pure incidente su diritti di rilevanza costituzionale quali la libertà personale, la libertà di circolazione e la proprietà privata.

Tutto esposto, giova preliminarmente evidenziare che la legge n. 154/2001 ha introdotto una serie di misure di tipo cautelare dirette contro la "violenza delle relazioni familiari" ossia finalizzate a porre rimedio a quelle situazioni di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà, di un componente del nucleo familiare, imputabili ad altro componente del nucleo medesimo, attraverso misure temporanee che possano scongiurare abusi più gravi e che in presenza di siffatte situazioni, il soggetto interessato può chiedere al giudice civile un ordine di protezione tra quelli che il nuovo art. 342 ter c.c. tipizza e contempla (più specificamente l'art. 342 bis c.c., introdotto dall'art. 2 della L. 154/2001, consente al giudice civile di adottare le suddette misure "quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente...").

Detta norma, però, non tipizza la condotta integrante "abuso familiare", civilmente illecito ai sensi e per gli effetti della norma dianzi citata, e che, comunque, ciò che rileva per la configurabilità dell'illecito in questione non è, secondo la formulazione della norma in commento, la condotta in sé del coniuge nei cui confronti si richiedono le misure di protezione, ancorché obiettivamente contraria ai doveri nascenti dal rapporto o altrimenti qualificabile come antigiuridica, bensì l'esistenza di un pregiudizio grave all'integrità fisica (intesa come presupposto per una piena partecipazione alla vita di relazione) o morale (intesa come insieme degli attributi di libertà che consentono al soggetto di autodeterminarsi e che ineriscono in modo essenziale alla persona umana) ovvero alla libertà, patito da un coniuge ed imputabile in termini causali alla condotta dell'altro coniuge (cfr. descr. Tribunale di Bari 18.7.2002, in Famiglia e Diritto 2002, n. 6, pag. 623).

Nel valutare l'opportunità di concedere un ordine di protezione, si dovrà verificare se il predetto pregiudizio costituisca "... un "vulnus" alla dignità dell'individuo di entità non comune, o per la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi, o per le modalità – forti

- dell'offesa arrecata, o per la ripetitività o la prolungata durata nel tempo della sofferenza patita dall'offeso", rilevando anche la reiterazione di varie azioni nel tempo.

Condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, al fine di ritenere raggiunta il livello di "gravità" richiesto dalla legge, è necessario un pregiudizio particolarmente significativo in termini di ripetizione nel tempo della condotta lesiva, ovvero con riguardo al tipo di interesse coinvolto o alle modalità concrete dell'offesa (Trib. Bari, 18.7.02, in F. & D. 2002, 623; Trib. Trani 12.10.01, ibidem 2002, 395).

2.2. E' alla luce degli anzidetti principi che va esaminato e deciso, nel senso del suo accoglimento, il ricorso proposto.

Dove preliminarmente osservarsi che questo Giudicante condivide l'orientamento giurisprudenziale che' può ritenersi sussistente il requisito della convivenza, al fine di emettere l'ordine di allontanamento dall'abitazione familiare, nel caso di conflittualità tra conviventi, pur quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal profondo timore di subire violenza del coniunto, mantenendo peraltro nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi o quando - pur se cessata la convivenza - i contatti tra i coniugi siano occasionati dalla necessità, ad esempio, di frequentare i figli minori.

Giova, invero, ricordare che presupposto per la concessione dell'ordine di allontanamento nell'ambito degli ordini di protezione previsti dagli art. 342 bis e 342 ter c.c. non è indefettibilmente la convivenza tra le parti, ma il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare, dal momento che in ambito familiare, le condotte persecutorie e vessatorie possono manifestarsi al di là della effettiva coabitazione, atteso che la sussistenza di una relazione familiare porta i soggetti ad avere una vicinanza in termini di rapporti e di luoghi di frequentazione che può alimentare quella tipologia di condotte che con gli ordini di protezione si vuole evitare.

2.3. Invero la ricorrente, a riprova della gravità dei pregiudizi, ha confermato in sede di audizione personale i fatti riportati in ricorso e nell'allegata documentazione (*cfr. referto del 19-5-2022 P.S. CTO DI Napoli: nel quale è stato accertato uno stato ansioso reattivo a seguito di violenza di genere da parte di convivente; referto psicologico ed esposto del 30-5-2022 e denuncia del 30-5-2022 e 10.6.2022 nonché referto di PO del 10-6-2022*); da tale quadro emerge la reiterazione di comportamenti violenti del resistente che hanno determinato il timore di subire ulteriori danni e ciò ha determinato l'invito alla ricorrente da parte dei sanitari di recarsi presso il Centro Fane – Codice Rosa per donne vittime di violenza, sito presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli.

A fronte di tale elementi conoscitivi, che appaiono espressi in maniera coerente e attendibili anche a fronte del contenuto delle querele proposte in atti, il timore per l'incolumità personale della ricorrente emerge, allo stato della presente istruttoria sommaria, dai fatti contenuti nella querela del 6-6-2022 (ad integrazione della precedente del 30-5-2022) da cui emerge come il _____ avesse



RG
VG

suonato insistentemente al campanello di entrata del domicilio della ricorrente e del minore e successivamente avesse tentato di entrare scalcando il muro di cinta.

Tale condotta, non contestata espressamente dal resistente, è di per sé idonea a determinare uno stato di timore e di paura nella ricorrente derivante dal rapporto conflittuale con il compagno e ciò anche tenendo conto dello stato di gravidanza in corso e della presenza del figlio minore.

Dette però, prendersi atto della volontà espressa da entrambe le parti alle udienze del 6-7-2022 e 31-8-2022 di attivare un percorso di rafforzamento e di mediazione familiare inteso ad instaurare corretti rapporti intesi anche alla gestione dei figli minori.

Trova conferma la volontà espressa in particolare dal resistente nell'attestazione emessa dall'Associazione (cfr. mail Dott. del 5-8-2022).

Appare evidente che gli eventi denunciati dalle parti siano espressione dell'elevata conflittualità esistente tra i coniugi caratterizzante la crisi di coppia tra i medesimi; cionostante questo giudice ritiene che talune delle condotte poste in essere dal resistente e riportate degli atti di querela proposti dalla ricorrente e dei referti sanitari di Pronto Soccorso, a fronte di mere contestazioni generiche, integrino condotte pregiudizievoli per l'integrità morale della ricorrente tali da giustificare l'accoglimento della tutela invocata.

Alla luce delle deduzioni delle parti, non è stato constato che il resistente in un'occasione abbia scalciato il cancello di casa della ricorrente tentando di accedere nel domicilio della ricorrente, dopo aver suonato insistentemente al campanello di accesso e ciò nel quadro di reiterate condotte lesive della serenità della ricorrente.

Orbene, quali che siano le motivazioni che hanno indotto il resistente a tentare di entrare nel domicilio della ricorrente senza il consenso, nonostante la crisi in atto come dedotto dallo stesso, se pur nell'intento di vedere il bambino, non può non ravvisarsi il culmine di plurime condotte connotate da violenza di natura psicologica e di certo idonee a rappresentare un pregiudizio morale per la ricorrente, non trovando giustificazione nella cessazione del rapporto sentimentale.

Ne consegue che il pregiudizio subito dalla ricorrente è, a parere dello scrivente, idoneo a legittimare l'adozione della invocata misura di protezione, se è vero che l'interesse prevalente tutelato dalla normativa in questa sede invocata è quello alla tutela immediata della vittima di violenze familiari e tale interesse viene perseguito attraverso il potere, attribuito al giudice, di adottare provvedimenti idonei ad assicurare all'istante una sospensione dei maltrattamenti domestici comunque posti in essere.

2.4. Pertanto, in accoglimento del ricorso, va confermato il decreto emesso il 16-6-2022 e, quindi, per l'effetto può essere disposta la cessazione di ogni condotta pregiudizievole e l'allontanamento del resistente dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente nonché dalla casa familiare. Ritenuto, opportuno, tenuto conto dell'elevata conflittualità esistente tra le parti e della carenza di

un provvedimento giudiziario che regolamenti i rapporti familiari ai sensi dell'art. 337 bis c.c. e ss, che i Servizi Sociali territorialmente competenti effettuino durante il periodo di vigenza del presente provvedimento il monitoraggio del nucleo familiare, anche al fine di favorire gli incontri tra il genitore e il figlio minore (*allo stato non risulta che siano stati eseguiti gli adempimenti relativi al riconoscimento della seconda figlia nata nel mese di luglio 2022, come dichiarato dalle parti*).

2.5. Ritenuta, altresì, la necessità che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio minore e della moglie con una somma mensile da versare alla ricorrente tramite bonifico bancario o altre modalità che verranno comunicate dalla stessa.

In ordine al *quantum*, si deve tener conto della situazione patrimoniale delle parti come emersa dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato in sede di comparizione personale: in particolare il resistente è titolare di un reddito da lavoro presso la cooperativa sociale per euro 1200 mensili e di versare l'intera rata mensile di mutuo di circa 650,00 euro per l'abitazione familiare acquistata in comune con la ricorrente, ove quest'ultima abita con i figli minori; inoltre, non risulta contestato che la ricorrente non svolga attività lavorativa da quando è iniziata la convivenza con la nascita del primo figlio .

Pertanto, si reputa equo determinare in complessivi €.300,00 mensili la somma destinata al mantenimento del figlio e da porre a carico del resistente.

2.6. Tenuto conto delle vicende narrate e della volontà espressa dal di attivare immediatamente un percorso di mediazione familiare nonché di incontrare il figlio minore anche con l'ausilio dei propri genitori (cfr. dichiarazione allegata al n. 4 all'udienza del 31-8-2022) e/o presso i Servizi Sociali per evitare ogni contatto con la ricorrente, questo giudice ritiene equo confermare in tre mesi la durata dell'efficacia delle prescrizioni contenute nel presente decreto, salve le diverse determinazioni che saranno assunte nel corso di eventuali procedimenti di merito eventualmente instaurati nelle sede opportune.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo lo scaglione di riferimento per la cause della volontaria di giurisdizione di valore indeterminabile.

P.Q.M.

- Letto e applicato l'art.342 bis c.p.c.;

- Accoglie il ricorso e per l'effetto confermando in parte il decreto emesso in data 16-6-2022:

A) ordina a , c.f. , nato a nato ad . (NA) il

e residente a Napoli (NA) in via individuato in ricorso di cessare

immediatamente da ogni forma di violenza e di minaccia nei confronti della ricorrente

nata a Napoli i:



- B) Dispone l'immediato allontanamento del dalla casa familiare sita in Giugliano in Campania alla alla , con l'ausilio della forza pubblica ex art. 342 ter 4 c.c. e non avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla ricorrente, rendendo edotto il predetto che l'inottemperanza al presente ordine di protezione costituisce illecito penale;
- C) Prescrive a di non avvicinarsi a tutti i luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, al domicilio di lei e del relativo nucleo familiare;
- D) Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti durante il periodo di vigenza del presente provvedimento effettuino il monitoraggio del nucleo familiare, favorendo e programmando gli incontri monitorati del padre con il figlio minore per almeno 2 volte a settimana e, dopo il riconoscimento della seconda figlia nata nel mese di luglio 2022, anche con quest'ultima compatibilmente alla sua condizione di crescita ed eventualmente con l'ausilio dei genitori del , come da impegno reso in atti;
- E) Pone a carico di l'obbligo di contribuire, mensilmente al mantenimento del figlio minore con la somma di €.=300,00= da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese nelle forme consentite mediante versamento a distanza;
- F) Dispone che le misure sopra disposte abbiano la durata di mesi tre con decorrenza dal momento della comunicazione del presente decreto al resistente a cura della Cancelleria o sino all'eventuale adozione di diversi provvedimenti in base alle disposizioni di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio mediante rifusione alla ricorrente della somma complessiva di € per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla stazione dei Carabinieri territorialmente competente per quanto di competenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al P.M. e ai S.S. di Giugliano in Campania.

Aversa, 6-9-2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Spezzaferri